



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5 del 2024, proposto dalla Danieli & C. Officine Meccaniche s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto e Fabrizio Paviotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Iuri e Camilla Toresini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

del signor Marino Visintini, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Monai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

dei signori Paolo De Toni e Furio Honsell, rappresentati e difesi dall'avvocato Carlo Monai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della nota del Segretario Generale del Consiglio Regionale prot. n. 0008059/P del 12 dicembre 2023, con la quale è stata in parte respinta l'istanza della ricorrente del 13 novembre 2023 di accesso ai documenti accompagnatori della *"Petizione n. 2 'Petizione contro l'acciaieria' presentata il 25 luglio 2023 da 21.974 cittadini della Regione"* ed in particolare alle sottoscrizioni di essa; nonché per l'accertamento del diritto della società ricorrente ad avere accesso a detti documenti amministrativi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione e del signor Marino Visintini; Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2024 il dott. Daniele Busico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la parte ricorrente agisce per l'accesso agli atti meglio indicati in epigrafe, rispetto ai quali ha precisato il proprio interesse a conoscere la lista dei sottoscrittori della *"Petizione n. 2 'Petizione contro l'acciaieria' presentata il 25 luglio 2023 da 21.974 cittadini della Regione"*, in relazione al progetto per la realizzazione di un'acciaieria nella Zona Industriale Aussa Corno;

Dato atto che il presente ricorso introduttivo risulta notificato, oltre che alla Regione, al signor Marino Visintini, *"nella sua veste di controinteressato quale, per certo, sottoscrittore della petizione pubblica lesiva della reputazione della Danieli"* (così il ricorso alla pag. 14);

Ritenuto che, prima di ogni valutazione di merito, va disposta l'integrazione del contraddittorio, essendo l'azione rivolta a conoscere atti potenzialmente riferibili ad una pluralità di terzi (i sottoscrittori della petizione) che attualmente non è conosciuta, né altrimenti conoscibile se non all'esito dell'accesso stesso;

Ritenuto quindi che il ricorso necessita di essere reso noto a quanti possano avere interesse a contraddire (cfr. T.A.R. Lazio, ord. n. 6468/2023);

Ritenuto che, stante la sussistenza di un numero significativo di potenziali contraddittori, sussistono i presupposti per disporre l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica per pubblici proclami, come richiesto dalla ricorrente;

Ritenuto di disporre che la notifica per pubblici proclami sia effettuata sul sito *web* della Regione, mediante un avviso, confezionato dalla ricorrente, che contenga le seguenti indicazioni:

- 1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso, con avviso che tale ricorso ha ad oggetto l'accesso agli atti inerenti la lista dei sottoscrittori della *"Petizione n. 2 'Petizione contro l'acciaieria' presentata il 25 luglio 2023 da 21.974 cittadini della Regione, in relazione al progetto per la realizzazione di un'acciaieria nella Zona Industriale Aussa Corno"*;
- 2) la identificazione della ricorrente;
- 3) il testo del ricorso in forma integrale;
- 4) l'indicazione che i controinteressati non attualmente noti sono tutti gli eventuali sottoscrittori della petizione;
- 5) l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 6) l'indicazione che è fissata, per la discussione del ricorso, la camera di consiglio del 26 settembre 2024;

Ritenuto di disporre l'obbligo per la Regione:

- a) di pubblicare – previa istanza della ricorrente - sul proprio sito istituzionale, in una dedicata sezione denominata *"atti di notifica"*, il testo dell'avviso, come sopra specificato, la copia del ricorso e della presente ordinanza;
- b) di non rimuovere dal proprio sito, sino alla camera di consiglio appresso fissata, la documentazione inserita;
- c) di rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione sul sito;

d) di curare che sull'*home page* del sito, venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica -ricorso per l'accesso a documenti relativi alla Petizione n. 2 'Petizione contro l'acciaieria' presentata il 25 luglio 2023 da 21.974 cittadini della Regione, in relazione al progetto per la realizzazione di un'acciaieria nella Zona Industriale Aussa Corno*", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati l'avviso, il ricorso e la presente ordinanza;

Ritenuto di disporre ulteriormente:

- che la ricorrente provveda, nel termine perentorio di 5 giorni, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza - a pena di improcedibilità del ricorso - a presentare alla Regione apposita istanza (con allegati, in formato digitale, l'avviso sopra indicato, copia del ricorso e della presente ordinanza) affinché l'Amministrazione provveda agli adempimenti previsti;
- che la Regione provveda agli adempimenti a suo carico nel termine di ulteriori 15 giorni, decorrente dalla ricezione dell'istanza predetta;
- che la ricorrente provveda al deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine, pure perentorio, di ulteriori 5 giorni, decorrente dalla scadenza del termine assegnato alla Regione;
- che la parte ricorrente corrisponda alla Regione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'Amministrazione, l'importo eventualmente richiesto per l'attività di pubblicazione sul sito;

Ritenuto di fissare, per la prosecuzione del giudizio, la camera di consiglio del 26 settembre 2024;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio, nei termini e con le modalità di cui in parte motiva.

Fissa, per il prosieguo del giudizio, la camera di consiglio del giorno 26 settembre 2024.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2024 con
l'intervento dei magistrati:

Carlo Modica de Mohac, Presidente

Manuela Sinigoi, Consigliere

Daniele Busico, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Daniele Busico

IL PRESIDENTE

Carlo Modica de Mohac

IL SEGRETARIO